



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 3 Reg. Del.
del 12-01-2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici**, del mese di **gennaio**, alle ore **21:15**, si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 e delle disposizioni adottate con atto organizzativo del Sindaco del 25.03.2020 (prot. 4360) la seduta si svolge con modalità telematica in videoconferenza.

Sono presenti in remoto i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Pini Michele	SINDACO	Presente
Montagna Silvia	VICE SINDACO	Presente
Mezzadra Mauro	ASSESSORE	Presente
Cei Pierangela	ASSESSORE	Presente
Drisaldi Luca	ASSESSORE	Presente
Totale		Presenti 5 Assenti 0

Partecipa all'adunanza in remoto il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 3 DEL 12-01-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) ANNO 2021

Dato atto che la seduta odierna si è svolta con modalità telematica in videoconferenza, con regolare verifica della presenza garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di visionare gli atti, intervenire nella discussione ed effettuare la relativa votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto, per l'esercizio provvisorio 2021 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2021, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammessi solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Rammentato che la struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
	CATEGORIA	TITOLO
BILANCIO GESTIONALE	CAPITOLO	MACROAGGREGATO
		CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

Richiamato altresì il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- a) dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);
- b) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

Tenuto conto che il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo spacchettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l'adozione del criterio di prevalenza, vietato dal nuovo ordinamento;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili di servizio al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli secondo la classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza;

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2021, predisposto, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell'anno 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 definitivamente approvato, mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa al fine di garantire:

- il raccordo con il IV livello del piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- il superamento del criterio di prevalenza;

2) di assegnare ai dirigenti/responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG, dando atto che:

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammessi solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

3) di stabilire che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'OIV/al Nucleo di Valutazione.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Michele Pini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente